

D.G.R. ad oggetto "L.R. n. 21 del 30/09/2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati", Regolamento regionale n. 1/2018 e D.G.R. n. 940/2020 – Contributi per le strutture sociali di accoglienza residenziale nell'ambito dell'emergenza Sars-Covid19 - Approvazione criteri e modalità per l'assegnazione del contributo regionale"

Criteri e Modalità di concessione del contributo regionale

1. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di ammissione al finanziamento quale addendum economico a fondo perduto i soggetti titolari di autorizzazione acquisita **non** successivamente al 31/7/2021, rilasciata dal Comune/Ente Locale per le strutture sociali di accoglienza residenziale (di norma registrate presso la banca dati Orps tenuta dall'Osservatorio Regionale Politiche Sociali della Regione Marche).

Il finanziamento è diretto esclusivamente ai titolari di autorizzazioni per le strutture sociali di cui alla legge n. 21/2016, al regolamento regionale n. 1/2018 ed alla conseguente D.G.R. n. 940/2020 o soggetti autorizzati ai sensi della previgente normativa (L.R. n. 20/2002) come di seguito individuate:

TABELLA DI CORRISPONDENZA						
N° Pro g.	Denominazione ai sensi della L. 21/2016 e DGR 940/2020	Codice	Denominazione ai sensi della LR. 20/2002	codice		
1	Casa di Riposo per Anziani autosufficienti	CR	Casa di Riposo per Anziani	A-T1		
2	Comunità Alloggio per Anziani autosufficienti	CA	Comunità Alloggio	A-A1		
3	Casa Albergo per Anziani autosufficienti	CAA	Casa Albergo per Anziani	A-A2		
4	Casa Rifugio di emergenza per donne vittime di violenza	CREVV	Casa di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale	P-T3		
5	Casa Rifugio per donne vittime di violenza	CRVV	Casa di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale	P-T3		
6	Casa di accoglienza per la semi-autonomia di donne vittime di violenza	CAAVV	Casa di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale	P-T3		
7	Comunità Familiare	CF	Casa Famiglia	P-T1		
8	Comunità Familiare	CF	Comunità Familiare	P-A4		
9	Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disabilità	CAD	Comunità Alloggio per Disabilità	D-A1		



10	Comunità Alloggio per Persone con Lievi Disturbi Mentali	CALDM	Comunità Alloggio per Persone con Disturbi Mentali	P-A1
11	Comunità Alloggio per ex tossicodipendenti	CAT	Comunità Alloggio per ex tossicodipendenti	P-A2
12	Comunità di Accoglienza per detenuti ed ex-detenuti	CADED	Centro di accoglienza per ex-detenuti	P-T2
13	Casa Rifugio per le vittime della tratta e dello sfruttamento	CRVTS	Casa di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale	P-T3
14	Casa Alloggio per Adulti In Difficoltà	AS	Alloggio sociale per adulti in difficoltà	P-A5
15	Comunità di Pronta Accoglienza per Adulti	CPAA	Centro di pronta accoglienza per adulti	P-A6
16	Comunità di Pronta Accoglienza per Minorenni	CPAM	Comunità di Pronta Accoglienza per Minori	M-T2
17	Comunità Familiare per Minorenni	CFM	Comunità familiare per minori	M-A1
18	Comunità Socioeducativa per Minorenni	CEM	Comunità educativa per minori	M-T1
19	Comunità di Accoglienza per Bambino-Genitore	CABG	Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico	P-A3
20	Comunità per l'autonomia	CAM	Comunità alloggio per adolescenti	M-T3
21	Centro governativo di prima accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti	CMSNA 1	===	===
22	Centro governativo di seconda accoglienza per minorenni stranieri non accompagnanti	CMSNA 2	===	===

2. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Le strutture sociali di accoglienza residenziale devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- avere sede nella regione Marche;
- risultare attive nel periodo di riferimento del contributo da assegnare (dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021);
- avere acquisito l'autorizzazione, ai sensi della normativa regionale, allo svolgimento delle attività di accoglienza residenziale di tipo sociale non successivamente al periodo di riferimento del contributo da assegnare (l'autorizzazione deve essere stata acquisita prima



del 31/7/2021).

Nel caso in cui la struttura residenziale abbia acquisito l'autorizzazione dopo il 1° gennaio 2021, il contributo sarà parametrato al periodo di attività a partire dalla data di autorizzazione.

2.2 Gli enti titolari di autorizzazioni delle strutture sociali di accoglienza residenziale devono avere i seguenti requisiti:

- avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e posizione fiscale ovvero in caso di irregolarità contributiva si procederà con una ulteriore verifica ed in caso di irregolarità accertata si procederà con la liquidazione del contributo all'Inps/Inail per la quota dovuta;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza, della tutela dell'ambiente dei contratti collettivi di lavoro:
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di Lavoro sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente e comparativamente più rappresentative, con riferimento a quanto disposto dall'art.7 del D.L. n. 248/07 convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- insussistenza di sanzioni interdittive ex art. 9 D. Lgs. 231/2001;
- non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

In sede di domanda di accesso al finanziamento, l'ente deve dichiarare che il contributo che sarà assegnato non andrà a finanziare medesime spese già rimborsate con altro finanziamento o contributo pubblico comunitario e/o nazionale e/o regionale.

3. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Le risorse complessive destinate all'intervento sono pari ad € 2.000.000,00 disponibili sul capitolo 2120710040 del bilancio 2022/2024 annualità 2022.

Il contributo, considerato come un *addendum* a fondo perduto, viene assegnato dalla Regione Marche quale sostegno alle maggiori spese sostenute da tali strutture per gli adeguamenti alle disposizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19 e per le minori entrate da questo conseguenti per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021.

Il contributo è calcolato sulla base dei posti letto autorizzati, dichiarati in sede di istanza, come segue:

- 1. A ciascun ente titolare di autorizzazioni sociali per servizi residenziali di cui alle tipologie della TABELLA del paragrafo 1. viene assegnata una quota pari a massimo 5 euro per ogni posto letto autorizzato e per ogni giorno di attività nel periodo 1° gennaio 2021 31 luglio 2021; le autorizzazioni sono documentate da provvedimento rilasciato dal Comune/Ente Locale.
- 2. Qualora il totale dei contributi da assegnare risultante dalle istanze presentate superasse l'ammontare complessivo del fondo (2.000.000,00 di euro), si procederà ad un riproporzionamento delle quote spettanti a ciascuna struttura. Pertanto il contributo di 5 euro al giorno è da ritenersi come importo massimo concedibile a



posto letto autorizzato.

- 3. L'importo complessivo massimo concedibile per ciascun ente titolare anche di più autorizzazioni è di euro 150.000,00 (intesa come somma dei contributi assegnati per le diverse autorizzazioni facenti capo ad uno stesso ente).
- 4. Le risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito di revoca per le risultanze delle verifiche o per rinuncia del contributo saranno considerate come economia di spesa.

4. MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene assegnato ai titolari di autorizzazione di strutture per l'esercizio di attività sociali di tipo residenziale dietro presentazione di domanda sulla piattaforma regionale, comprensiva delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 2.1 e 2.2 del presente allegato.

Ogni ulteriore dettaglio sarà definito nell'avviso pubblico emanato con decreto del Dirigente del Settore Inclusione Sociale, Sistema Informativo e Runts.

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni sulle dichiarazioni presentate in domanda, che dovranno essere forniti entro il termine indicato.

A seguito dell'assegnazione dei contributi la Regione Marche procederà con la liquidazione degli stessi.

L'eventuale revoca del contributo è disposta dalla struttura competente anche a seguito di rinuncia del beneficiario: in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di Avvio del Procedimento di Revoca, ma si adotta l'atto di revoca.

5.TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L' Avviso pubblico, approvato con decreto del Dirigente del Settore Inclusione, Sistema Informativo e Runts, specificherà le modalità di presentazione della domanda di contributo (che avverà tramite piattaforma informatica della Regione), il dettaglio della documentazione da allegare, il termine ultimo di presentazione delle domande ed eventuali altre indicazioni.

6. CONTROLLI

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, si rammenta che le dichiarazioni rese e sottoscritte da soggetti privati nella richiesta di contribuzione e ai fini della successiva liquidazione del contributo hanno valore di autocertificazione e, pertanto, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

in caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, l'Amministrazione regionale provvederà a revocare il contributo medesimo.

La Regione Marche, a seguito della liquidazione dei contributi effettuerà controlli a campione in conformità alla vigente normativa.